



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

DIPARTIMENTI DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – CHIMICA - FARMACIA-
SCIENZE DEL FARMACO - DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, TECNICO E PER LA SICUREZZA - AREA DI SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE



Aspetti normativi della Sicurezza nell'Università: un'introduzione

13 Giugno 2016

PROF. GIUSEPPE GERARDO CARBONARA
DIP. FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO

Fonti dell'obbligo di sicurezza

Prima del D.LGS. 626/1994

COSTITUZIONE ITALIANA - artt. 32, 35, 41

CODICE CIVILE - art. 2087

CODICE PENALE - artt. 436, 437, 589, 590

D.P.R. n. 547/1955

D.P.R. n. 303/1956

Fonti dell'obbligo di sicurezza

Prima del D.LGS. 626/1994

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 32 - La Repubblica tutela la **salute come fondamentale diritto** ...

Art. 35 - La Repubblica tutela il **lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni** ...

Art. 41 - **L'iniziativa economica ... è libera. Non può svolgersi ... in modo da recare danno alla sicurezza** ...

Fonti dell'obbligo di sicurezza

Prima del D.LGS. 626/1994

CODICE CIVILE

Art. 2087 - L'imprenditore è tenuto ad adottare ... le misure che, ... sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Fonti dell'obbligo di sicurezza

Prima del D.LGS. 626/1994

CODICE PENALE

Art. 436 - Chiunque in occasione di ... o di pubblico infortunio, **sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'opera di difesa ... è punito con la reclusione da due a sette anni.**

Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ... , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni."

Art. 589 - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 590 - Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a

Fonti dell'obbligo di sicurezza

Prima del D.LGS. 626/1994

D.P.R. n. 547/1955

Norme di prevenzione degli infortuni

D.P.R. n. 303/1956

Igiene del lavoro

Fonti dell'obbligo di sicurezza

Dal 1994 fino al 2008

D.LGS. 19/9/1994 n. 626 (s.m.i.)

Recepiva otto direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro

D.M. 05/8/1998 n. 363 (D.LGS. 626/94 bis)

Sicurezza del lavoro in ambito universitario

L. 03/8/2007 n. 123

Ulteriore innovazione normativa [appalti e costi della sicurezza, diritti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), trasparenza delle informazioni, sanzioni amministrative]

Fonti dell'obbligo di sicurezza

Direttive Generiche

391/89 – Direttiva quadro

654/89 – Luoghi di lavoro

655/89 – Attrezzature di lavoro

656/89 – Dpi

Direttive Specifiche

269/90 – Movimentazione manuale carichi

270/90 - Videoterminali

394/90 – Cancerogeni

679/90 – Agenti biologici

D. LGS. 19/9/1994 n. 626

Recepiva otto direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro

Fonti dell'obbligo di sicurezza

D.M. 05.08.1998 n. 363 (applicazione D.LGS. 626/94 bis)

Sicurezza del lavoro in ambito universitario

Regolamento recante norme per l'**individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria** ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento

1. ... datore di lavoro: ..., individuato nel **rettore** o nel **soggetto di vertice di ogni singola struttura** o **raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva** ai sensi del presente articolo, **dotata di poteri di spesa e di gestione** ...

2. ... unità produttive: le **strutture amministrative**, le **presidenze di facoltà**, i **dipartimenti**, gli **istituti**, i **centri di servizio** o **di assistenza**, le **aziende universitarie** istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ... ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, **dotate di poteri di spesa e di gestione**, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

3. ... laboratori: i **luoghi** o gli **ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca** o **di servizio** che comportano l'**uso di macchine**, di **apparecchi** ed **attrezzature di lavoro**, di **impianti**, di **prototipi** o di **altri mezzi tecnici**, ovvero di **agenti chimici, fisici** o **biologici**. Sono considerati laboratori, altresì, i **luoghi** o gli **ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede** - quali, ad esempio, **campagne archeologiche, geologiche, marittime**. I **laboratori** si distinguono in laboratori di **didattica**, di **ricerca**, di **servizio**, ...

Fonti dell'obbligo di sicurezza

D.M. 05.08.1998 n. 363

Sicurezza del lavoro in ambito universitario

Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento

.....

4. Oltre al **personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo** dipendente dell'Università, si intende per **lavoratore** anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti **convenzionati**, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, **nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio** e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano **esposti a rischi individuati nel documento di valutazione**.

5. Per **responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio** si intende il **soggetto** che, **individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio**.

Fonti dell'obbligo di sicurezza

D.M. 05/08/1998 n. 363

Sicurezza del lavoro in ambito universitario

Viene individuato con apposito provvedimento dell'Università.

Art. 2 *oggetti e categorie di riferimento*

1. Datore di Lavoro

- Rettore
- Soggetto di vertice

- Singola struttura
- Raggruppamento di strutture omogenee

Dotate di poteri di spesa e di gestione

2. Unità Produttive

- Strutture amministrative
- Presidenze di facoltà
- Dipartimenti
- Istituti
- Centri di servizio o di assistenza
- Aziende universitarie (art. 4, comma 5, d.lgs. 30/12/1992, n. 502)

Dotate di poteri di spesa e di gestione

D.M. 05.08.1998 n. 363

Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento

3. Laboratori	<ul style="list-style-type: none">▪ Luoghi▪ Ambienti	in cui si svolgono: - attività didattica, di ricerca, di servizio che comportano l'uso di: macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, prototipi, altri mezzi tecnici, agenti chimici, fisici o biologici.
4. Personale	<ul style="list-style-type: none">▪ Docente▪ Ricercatore▪ Tecnico e amministrativo	Dipendente dell'Università
	<ul style="list-style-type: none">▪ Non organicamente strutturato▪ di Enti convenzionati	Che svolge l'attività presso le strutture dell'Università
	<ul style="list-style-type: none">▪ Studenti▪ Dottorandi▪ Tirocinanti▪ Borsisti e soggetti equiparati	Quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione
5. Responsabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Attività didattica o di ricerca	Soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio

Art. 3 - obblighi ed attribuzioni del rettore

→ Al Rettore

COMPETE

- a) assicurare il **coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione** e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) **presentare periodicamente al consiglio di amministrazione**, per le determinazioni di competenza, **il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti** di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **tenendo conto delle risultanze della riunione periodica** di prevenzione e protezione dai rischi.

Art.4 - obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

→ Il Datore di Lavoro

PROVVEDE

- a) **alla valutazione del rischio per tutte le attività**, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle **attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi**, la responsabilità relativa alla **valutazione spetta**, in via concorrente, **al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio**;
- b) **alla nomina del medico competente**, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati; (*segue*)

D.M. 05.08.1998 n. 363

Art.4 - obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

→ Il Datore di Lavoro

PROVVEDE

- c) alla **elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4** del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio**, come previsto dal successivo articolo 5;
- d) alla **nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**;
- e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Documento di
Valutazione del
Rischio (DVR)

Art.5 - obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

→ Il Responsabile

1. ... **collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente** e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. ... all'**inizio di ogni anno accademico**, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, **identifica tutti i soggetti esposti a rischio**.
3. ... nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, **deve**:
 - a) **attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi** in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; *(segue)*

D.M. 05.08.1998 n. 363

Art.5 - *obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio* (seguito)

→ Il Responsabile

- b) **attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato** il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) **adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;**
- d) **attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;**
- e) **frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento** organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art.6 - *formazione ed informazione*

→ Il Datore di lavoro

1. ... **formazione ed informazione dei lavoratori.**

→ Il Responsabile

1. ... **provvede direttamente**, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, **alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo** in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. ... **è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.**

D.M. 05.08.1998 n. 363

Art.9 - progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

→ Il Datore di lavoro

→ Il Responsabile

1. Nell'**impiego di prototipi di macchine**, di **apparecchi ed attrezzature di lavoro**, di **impianti** o di **altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati** nelle **attività di ricerca**, di **didattica** e di **servizio**, il **datore di lavoro** ed il **responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio**, per quanto di rispettiva competenza, **devono**:
 - a) **garantire la corretta protezione del personale**, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) **provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.**
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di **produzione**, **detenzione** ed **impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.**
3. ... per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, **si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente**, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

TESTO UNICO

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*

Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

* Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, suppl. ord.

**Provvedimento in vigore dal 15 maggio 2008 ...
definitivamente dal 29 luglio 2008.**

Sono stati abrogati

- **DPR 547/55** (*infortuni sul lavoro*)
- **DPR 164/56** (*infortuni sul lavoro costruzioni*)
- **DPR 303/56** (*igiene del lavoro, tranne art. 64 - ispettori*)
- **D.Lgs. 277/91** (*esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro*)
- **D.Lgs.626/94**
- **D.Lgs.493/96** (*segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro*)
- **D.Lgs.494/96** (*sicurezza nei cantieri mobili*)
- **D.Lgs.187/05** (*protezione da vibrazioni meccaniche*)
- **D.L.223/06**, art. 36 bis, c. 1 e 2 (*convertito e modificato L.248/06 - contr. evasione*)
- **L.123/07** (*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, tranne artt.4, 8, 9, 10, 11, 12*)
- Ogni altra disposizione legislativa incompatibile ...

Precisazione!

Il **D.Lgs. 81/2008** **NON È UN VERO TESTO UNICO**:
perché **NON HA ABROGATO** e, quindi, assorbito
TUTTE LE LEGGI e LE NORME PREESISTENTI.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- **Costituisce la normativa fondamentale italiana** in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro (*come il 626/94*).
- **Prescrive misure di tutela in tutte le aziende**, grandi e piccole, **pubbliche e private** (*come il 626/94*).
- **Ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro**, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 e il D.Lgs. 626/94.
- **Contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni** (*come il 626/94*).

- **Non contiene alcune normative particolari**, per le quali vigono altri decreti, *ad esempio* gli **obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio** (D.Lgs. 151/2001), le **norme per la prevenzione degli incidenti rilevanti** (D.Lgs. 334/99, "Seveso") e le **norme sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze** (D.M. 10/3/98)

È un unico testo normativo

- **306 articoli**
- **XIII Titoli**
- **51 Allegati (compresi all. 3A e 3B)**

È complesso, ma non è complicato ...

Presenta delle innovazioni, ma non stravolge...

Schema D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
N° 4 articoli (da art. 1 a art. 4)

CAPO II

SISTEMA ISTITUZIONALE
N° 10 articoli (da art. 5 a art. 14)

CAPO III

**GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO**
N° 8 SEZIONI e N° 40 articoli (da art. 15 a
art. 54)

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI
N° 7 articoli (da art. 55 a art. 61)

TITOLO II

Luoghi di lavoro

N° 2 CAPI - N° 7 articoli (da art. 62 a art.
68)

TITOLO III

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

N° 3 CAPI - N° 19 articoli (da art. 69 a art. 87)

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art.
160)

TITOLO V

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

N° 2 CAPI - N° 6 articoli (da art. 161 a art.
166)

TITOLO VI

Movimentazione Manuale dei Carichi

N° 2 CAPI - N° 5 articoli (da art. 167 a art.
171)

TITOLO VII

Attrezzature munite di Video Terminale

N° 3 CAPI - N° 8 articoli (da art. 172 a art.
179)

TITOLO VIII

Agenti Fisici

N° 6 CAPI - N° 41 articoli (da art. 180 a art.
220)

TITOLO IX

Sostanze pericolose

N° 4 CAPI - N° 45 articoli (da art. 221 a art.
265)

TITOLO X

Esposizione ad Agenti biologici

N° 4 CAPI - N° 21 articoli (da art. 266 a art.
286)

TITOLO XI

Protezione atmosfere esplosive

N° 2 CAPI - N° 11 articoli (da art. 287 a art.
297)

TITOLO XII

Disposizioni diverse in materia penale

N° 6 articoli (da art. 298 a art. 303)

TITOLO XIII

Norme transitorie e finali

N° 3 articoli (da art. 304 a art. 306)

Allegati dal I al LI



Schema D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
N° 4 articoli (da art. 1 a art. 4)

CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE
N° 10 articoli (da art. 5 a art. 14)

CAPO III
**GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO**
*N° 8 SEZIONI e N° 40 articoli (da art. 15 a
art. 54)*

CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
N° 7 articoli (da art. 55 a art. 61)

TITOLO II **Luoghi di lavoro**

N° 2 CAPI - N° 7 articoli (da art. 62 a art. 68)

TITOLO III **Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**

N° 3 CAPI - N° 19 articoli (da art. 69 a art. 87)

TITOLO IV **Cantieri temporanei o mobili**

*N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art.
160)*

TITOLO V **Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro**

*N° 2 CAPI - N° 6 articoli (da art. 161 a art.
166)*

TITOLO VI **Movimentazione Manuale dei Carichi**

*N° 2 CAPI - N° 5 articoli (da art. 167 a art.
171)*

TITOLO VII **Attrezzature munite di Video Terminale**

*N° 3 CAPI - N° 8 articoli (da art. 172 a art.
179)*

TITOLO VIII **Agenti Fisici**

*N° 6 CAPI - N° 41 articoli (da art. 180 a art.
220)*

TITOLO IX **Sostanze pericolose**

*N° 4 CAPI - N° 45 articoli (da art. 221 a art.
265)*

TITOLO X **Esposizione ad Agenti biologici**

*N° 4 CAPI - N° 21 articoli (da art. 266 a art.
286)*

TITOLO XI **Protezione atmosfere esplosive**

*N° 2 CAPI - N° 11 articoli (da art. 287 a art.
297)*

TITOLO XII **Disposizioni diverse in materia penale**

N° 6 articoli (da art. 298 a art. 303)

TITOLO XIII **Norme transitorie e finali**

N° 3 articoli (da art. 304 a art. 306)

Allegati dal I al LI

TESTO UNICO

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' stato rivisto, integrato e modificato in alcune parti nel 2009.

**Nuovo Testo Unico coordinato con il
D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**

TITOLO I - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Le finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono **attuazione** dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, per il **riassetto** e la **riforma** delle **norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro**, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un **unico testo normativo**.

Il presente decreto legislativo persegue le **finalità...**, garantendo l'**uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale** attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche **con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati**.

Afferma, quindi, l'uniformità delle tutele per tutte le specificità: di genere, di età e di condizione (immigrati).

**Definizioni e campo di
applicazione**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni

comma 1, lett. n

“prevenzione”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni - **Lavoratore**

E' **rimodulata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, **la definizione di lavoratore**

Il **lavoratore** è una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (???)

Sono **equiparati alla figura del lavoratore**:

- i **lavoratori di cooperative** o di **società**, anche di fatto;
- l'**associato in partecipazione** (soci lavoratori di cooperative, componenti di imprese familiari, ecc.) di cui all'art. 2549 e seguenti del c.c
- **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento** (art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196), promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'**allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il **partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – **Datore di Lavoro**

Resta **inalterata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di datore di lavoro**

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – **Azienda e unità produttiva**

Viene **introdotta**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di azienda** mentre resta sostanzialmente **inalterata quella di unità produttiva**

L'**azienda** è il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato.

L'**azienda si differenzia** dall'**unità produttiva**.

L'**unità produttiva** è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – Azienda e unità produttiva

È stata **introdotta** la **definizione di dirigente**

Il **dirigente** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attu**le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – **Preposto**

È stata **introdotta** la **definizione di preposto**

Il **preposto** è la persona che, in ragione delle **competenze professionali** e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – **Responsabile** del **Servizio** di **Prevenzione e Protezione (RSPP)**

Viene **meglio precisata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'[art. 32 del D.Lgs. 81/08](#) **designata dal Datore di Lavoro**, a cui risponde, **per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – **Medico competente**

Viene **rimodulata**, rispetto al Dlgs. 626/94, la **definizione di medico competente**

Il **medico competente** è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti **formativi e professionali** indicati nell'[art. 38 del D.Lgs. 81/08](#), che **collabora**, secondo quanto previsto dall'[art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08](#) **con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi** ed è **nominato** dallo stesso **per effettuare la sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Resta **inalterata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)** è la persona **eletta o designata** per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Resta **inalterata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

Il **servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)** è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – **Sorveglianza sanitaria**

È stata **introdotta** la **definizione di sorveglianza sanitaria**

La **sorveglianza sanitaria** è l'**insieme degli atti medici**, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2. Definizioni – **Valutazione dei rischi**

È stata **introdotta** la **definizione di valutazione dei rischi**

La **valutazione dei rischi** è una **valutazione globale** e **documentata di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, **finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure** atte a garantire il **miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.3. Campo di applicazione

Rispetto al D.Lgs. 626/94 è stato **allargato il campo di applicazione**

Il **Testo Unico si applica**, infatti, **a tutti/e i lavoratori e le lavoratrici subordinati e autonomi**, nonché ai **soggetti ad essi equiparati**.



- Per i **prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro** tutti gli **obblighi di prevenzione e protezione** sono a carico dell'utilizzatore.
- Nei casi di **distacco del lavoratore** tutti gli **obblighi di prevenzione e protezione** sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'**obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici**, generalmente, **connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato**.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.3. Campo di applicazione

- I **lavoratori a progetto** e i **collaboratori coordinati e continuativi**, di cui all'[art. 409, n. 3, c.c.](#), **beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore** ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente.

Nei confronti dei **lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio**, si applicano le norme del D.Lgs. 81/08 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, **con esclusione**:

- **piccoli lavori domestici a carattere straordinario;**
- **l'insegnamento privato supplementare;**
- **l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.3. Campo di applicazione

- Nei confronti dei **lavoratori a domicilio** e dei **lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati**, si applicano gli obblighi di informazione ([art. 36, D.Lgs. 81/08](#)) e formazione ([art. 37, D.Lgs. 81/08](#)).
- A tutti i **lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza**, mediante **collegamento informatico e telematico**, si applicano le disposizioni relative alle **attrezzature munite di videotermini** ([Titolo VII, D.Lgs. 81/08](#)), indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
- Nell'ipotesi in cui **il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie**, o per il tramite di terzi, tali **attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III**.
- **I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, in particolare in ordine alle esigenze relative ai **videotermini** ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.

**Gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro**

SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

Prima del D.Lgs. 81/08 comportava l'**esecuzione passiva di disposizioni cadute dall'alto** e a volte non adeguatamente comprese.



IL DECRETO PREVEDE L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

→ A tale scopo sono previste specifiche funzioni per le diverse figure.



Scopo del Sistema di Prevenzione e Protezione (SPP) è l'assunzione di comportamenti consapevoli e condivisi, per la sicurezza di tutti.

- A ognuna di queste figure sono assegnati obblighi, responsabilità e diritti.
- L'interazione di questi ruoli e funzioni costituisce il "nuovo" sistema aziendale di sicurezza.

FUNZIONI DEI SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE DI SICUREZZA



Art.15. Misure generali di tutela

Sono **state introdotte**, rispetto al D.Lgs. 626/94, **modifiche di dettaglio** in tema di **misure generali di tutela**.

Le **misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro** sono:

- la **valutazione di tutti i rischi** per la **salute e sicurezza**;
- la **programmazione della prevenzione**, in merito alle **condizioni tecniche produttive** dell'azienda nonché l'influenza dei **fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro**;
- l'**eliminazione dei rischi** e la loro **riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il **rispetto dei principi ergonomici** nell'**organizzazione del lavoro**, nella **concezione dei posti di lavoro**, nella **scelta delle attrezzature** e nella **definizione dei metodi di lavoro e produzione**, in particolare al fine di **ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo**;
- la **riduzione dei rischi alla fonte**;
- la **sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso**;
- la **limitazione** al minimo del **numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, **esposti al rischio**; *(segue)*


Art.15. Misure generali di tutela

- l'**utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici** sui luoghi di lavoro;
- la **priorità delle misure di protezione collettiva** rispetto alle **misure di protezione individuale**;
- il **controllo sanitario dei lavoratori**;
- l'**allontanamento del lavoratore** dall'**esposizione al rischio** per **motivi sanitari** inerenti la sua persona e l'**assegnazione di un'altra mansione**;
- **informazione e formazione adeguate** per i **lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**;
- **istruzioni adeguate ai lavoratori**.

Art.15. Misure generali di tutela

- la **partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS**;
- la programmazione delle **misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza**, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- **misure di emergenza** per il **primo soccorso**, di **lotta antincendio**, di **evacuazione dei lavoratori** e di **pericolo grave e immediato**;
- uso di **segnali di avvertimento e di sicurezza**;
- regolare **manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti**.

Tutte le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - **2014**

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL DATORE DI LAVORO (Art. 18)

Deve:

- **valutare** tutti i rischi;
- **individuare** le misure di prevenzione;
- **programmare** le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- **istituire** il servizio aziendale di prevenzione e protezione, nominando il responsabile;
- **nominare** il medico competente (ove previsto);
- **informare** e **formare i lavoratori** sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione (compresi i preposti e gli stessi dirigenti)

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO (Art. 18 e 19)

Ai dirigenti e ai preposti possono essere assegnati alcuni degli obblighi del datore di lavoro:

- **affidare ai collaboratori compiti di lavoro** tenendo conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in relazione alla sicurezza;
- **fornire i dispositivi di protezione individuale**;
- **informare e formare i lavoratori** sui rischi e le misure di prevenzione;
- **richiedere ai lavoratori di osservare** le disposizioni in materia di salute e sicurezza.

I dirigenti e i preposti devono essere formati. In particolare i preposti devono frequentare appositi corsi di formazione.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL PREPOSTO (Art. 19)

Secondo le sue attribuzioni e competenze, **deve**:

- **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato, inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- **informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, **dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato**;
- **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia **le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI**, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

Il medico competente **deve**:

- **effettuare gli accertamenti sanitari** preventivi e periodici;
- **esprimere i giudizi di idoneità** alla mansione;
- **visitare i luoghi di lavoro** di norma una volta all'anno;
- **informare i lavoratori del significato degli accertamenti sanitari**. In ogni caso, il medico competente deve **informare il lavoratore esposto ad agenti con effetti a lungo termine**, anche della necessità che egli prosegua a sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione;
- **essere nominato dal datore di lavoro** quando sussiste, anche per un solo dipendente, l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

L'**obbligo di sorveglianza sanitaria** si ha in varie circostanze stabilite dalle leggi di tutela della salute dei lavoratori, come nel caso di **esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici pericolosi per salute**, nella **movimentazione manuale dei carichi** o nell'**uso di videoterminali**, ecc.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICURTÀ

IL LAVORATORE

Il lavoratore, che assunto da un datore di lavoro (agenzia di somministrazione), svolge le proprie prestazioni lavorative per uno o più datori di lavoro (imprese utilizzatrici)

- **chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro** (esclusi i lavoratori domestici);
- **chiunque rientri in questa definizione**, compresi i **lavoratori con contratto “atipico”** quali: **lavoratori “in somministrazione”**; con **“orario ridotto, modulato o flessibile”**; a **“progetto”**, **co.co.co.** ecc.

Sono **equiparati ai lavoratori i soci-lavoratori di cooperative, gli studenti universitari e delle scuole che usano laboratori e attrezzi di lavoro in genere.**

Il lavoratore è soggetto a diritti e doveri.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore ha il **diritto di:**

- **ricevere informazioni e formazione** sui rischi e sulle misure di prevenzione;
- **ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari** che lo riguardano;
- **essere addestrato sull'uso dei DPI**;
- **essere addestrato e istruito sull'uso di attrezzature, macchine**, ecc.
- **ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio** (alla risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta);
- **essere rappresentato da un RLS**;
- **essere consultato** sulla **valutazione dei rischi** e sulla **programmazione delle misure di prevenzione**;
- **partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza**;
- **potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.**

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

I DOVERI DEI LAVORATORI (Art. 20)

Ciascun lavoratore **deve**:

- **prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- **osservare le disposizioni impartitegli**;
- **utilizzare correttamente** i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuale;
- **segnalare immediatamente** eventuali **deficienze di sicurezza** e le **situazioni di pericolo**;
- **non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza**;
- **non compiere di propria iniziativa** operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di colleghi;
- **sottoporsi ai controlli sanitari**;
- **non rifiutare**, se non per giustificato motivo, **la designazione ai servizi di emergenza, antincendio**, ecc.

Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

La valutazione dei rischi

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

È **stato riformulato**, rispetto al D.Lgs. 626/94,

La **VALUTAZIONE** nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

Il **DOCUMENTO** ([art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08](#))

redatto a conclusione della valutazione, deve avere **“data certa”** e contenere:

- una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l'**indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate** e dei **dispositivi di protezione individuali** adottati a seguito della valutazione;
- il **programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**;
- l'**individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere**, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate **competenze e poteri**; *(segue)*

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

- l'indicazione del **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione** e protezione, del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** o di quello territoriale e del **medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle **mansioni** che, eventualmente, **espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale**, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il **contenuto del documento deve rispettare** le **indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi** contenute nei successivi titoli del D.Lgs. 81/08.

Il servizio di prevenzione e protezione

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 31)

- **Va istituito in tutte le aziende** con un **numero sufficiente di persone**, con **competenze adeguate** alla natura dei rischi e con **disponibilità di mezzi e risorse**;
- **se i dipendenti non hanno le competenze sufficienti**, il datore di lavoro deve **integrarle con persone o servizi esterni**;
- la **designazione interna** è comunque **obbligatoria per particolari tipologie di imprese** (es. le **industrie con più di 200 addetti**, le **aziende a rischio industriale rilevante**, ecc.);
- le **capacità ed i requisiti professionali dei responsabili (RSPP)** e degli **addetti (ASPP)** interni o esterni devono essere **adeguati alla natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- il **RSPP collabora con il datore di lavoro e con il medico competente all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi**; il **nominativo del RSPP** deve essere **comunicato al RLS e registrato sul documento di valutazione dei rischi**.

La nomina del RSPP è un obbligo indelegabile a carico del datore di lavoro. Il RSPP risponde direttamente al datore di lavoro che lo ha designato.

La prevenzione incendi

Prevenzione incendi (art. 46)

Restano **inalterate**, rispetto al D.Lgs. 626/94, le **disposizioni sulla prevenzione incendi**

La **prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale**, nel rispetto delle competenze previste dall'art. 117 della Costituzione e dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di salute e sicurezza del lavoro, **diretta a conseguire**, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale:



**Gli obiettivi di sicurezza della vita umana,
di incolumità delle persone e
di tutela dei beni e dell'ambiente.**

Nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/08 **devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi** e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

I SERVIZI DI EMERGENZA

LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio di incendio specifico per ogni luogo di lavoro.

Le classi di rischio di incendio sono definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998:

- rischio di incendio elevato;
- rischio di incendio medio;
- rischio di incendio basso.

Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione, se necessari in base alla classe di rischio:

- la formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio è dimensionata per durata e contenuti in base alla classe di rischio;
- **i lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.**

Informazione e formazione

LE RELAZIONI PER LA PREVENZIONE INFORMAZIONE (Art. 36)

L'informazione deve essere adeguata:

- allo scopo (creare consapevolezza);
- ai destinatari (ogni lavoratore).

Il contenuto dell'informazione deve riguardare:

- sia i rischi che le misure di prevenzione;
- sia i rischi specifici della mansione che i rischi generali d'impresa.

Le principali fonti dell'informazione sono:

- il documento di valutazione dei rischi;
- le schede di sicurezza delle sostanze;
- il registro dei dati ambientali;
- il registro dei dati biostatistici;
- il registro degli infortuni;
- il registro degli esposti;
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- documentazione aziendale, esempio sui mancati incidenti (i cosiddetti *semi-incidenti* o *quasi incidenti* o *near-misses*);
- documentazione esterna (di aziende dello stesso settore o contenute in banche dati, ecc.).

I mezzi di informazione sono costituiti principalmente da:


- strumenti di propaganda (avvisi in bacheca, poster, busta paga);
- dispense, opuscoli;
- minimanuali;
- manuali, dossier;
- audiovisivi (videocassette, DVD);
- Cd-rom multimediali e interattivi;
- Internet;
- FAD (formazione a distanza) ecc.;
- riunioni illustrative (anche in piccoli gruppi);
- colloqui individuali.

LE RELAZIONI PER LA PREVENZIONE FORMAZIONE (Art. 37)

Il decreto prevede **obblighi di formazione sufficiente e adeguata:**

- di tutti i lavoratori;
- dei lavoratori addetti ai servizi di emergenza;
- dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- degli addetti e del responsabile del servizio aziendale di prevenzione;
- del datore di lavoro che intende svolgere il prima persona le funzioni di responsabile del servizio aziendale (solo nei casi in cui la legge lo consente).

Gli obiettivi della formazione vanno collocati in **tre aree di apprendimento**



Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)

Rispetto al D.Lgs. 626/94, sono state **ampliate le modalità della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.**

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza stato-regioni, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del Testo unico.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)



Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)

- L'**addestramento** viene **effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro**.
- La **formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti** deve essere **periodicamente ripetuta nei casi di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi**.
- I **preposti** ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, un'**adeguata e specifica formazione** e un **aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti**.

I **contenuti della formazione** comprendono:

- **principali soggetti coinvolti** e i **relativi obblighi**;
- **definizione e individuazione dei fattori di rischio**;
- **valutazione dei rischi**;
- individuazione delle **misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione**.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)

Il **RLS** ha diritto ad una **formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi specifici presso gli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza**, in modo da **possedere competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi**.

Sanzioni

Le sanzioni per i lavoratori

I **lavoratori sono puniti**, a norma dell'art. 59 del D.Lgs 81/08:

a) con l'**arresto fino a un mese** o con l'**ammenda da 200 a 600 euro** se:

- **non osservino le disposizioni e le istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (*cf. art. 20, comma 2, let. b*);
- **non utilizzino correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza (*cf. art. 20, comma 2, let. c*);
- **non utilizzino in modo appropriato** i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (*cf. art. 20, comma 2, let. d*);
- **non segnalino immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, **adoperandosi direttamente**, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità **per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente**, **dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (*cf. art. 20, comma 2, let. e*);
- **nel caso rimuovano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo** (*cf. art. 20, comma 2, let. f*);

Le sanzioni per i lavoratori

segue da lett. a)

- nel caso **compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero **che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori** (*cfr. art. 20, comma 2, let. g*);
- nel caso **non partecipino ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro** (*cfr. art. 20, comma 2, let. h*);
- nel caso **non si sottopongano ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente** (*cfr. art. 20, comma 2, let. i*);
- nel caso **rifiutino, senza giustificato motivo, la designazione come incaricati di primo soccorso, prevenzione incendi o gestione delle emergenze** (*cfr. art. 43, comma 3*).

b) con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro** nel caso in cui i **lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (*cfr. art. 20, comma 3*).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

DIPARTIMENTI DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – CHIMICA - FARMACIA-
SCIENZE DEL FARMACO - DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, TECNICO E PER LA SICUREZZA - AREA DI SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE



“In/Formare è già prevenire!”

PROF. GIUSEPPE GERARDO CARBONARA

**Grazie per
l'attenzione.**